III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 153/2014

del 9 luglio 2014

che modifica l'allegato X (Servizi audiovisivi) dell'accordo SEE [2015/88]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro ([2]).

(3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato X dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1c (Decisione 2011/130/UE della Commissione) dell'allegato X dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«2. **32011 L 0024**: Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

fatti salvi gli sviluppi futuri da parte del Comitato misto SEE, è opportuno ricordare che nell'accordo SEE non sono integrati i seguenti atti:

a) regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità;

b) regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità.

Di conseguenza, i riferimenti a tali atti non si applicano agli Stati EFTA.

([1]) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.
([2]) GU L 356 del 22.12.2012, pag. 68.

2a. **32012 L 0052**: Direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (GU L 356 del 22.12.2012, pag. 68).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2011/24/UE e della direttiva di esecuzione 2012/52/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.